



*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

**di concerto con**

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

**Visto** l'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo (di seguito "Fondo") presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

**Visto** l'articolo 200, comma 2, del decreto del 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento;

**Tenuto conto** che con decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340, è stata data attuazione alla citata norma, stabilendo i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale e si è proceduto contestualmente alla ripartizione, tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, di 412.465.131,78 euro a titolo di anticipazione per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020;

**Visto** l'articolo 44, comma 1, del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che rifinanzia per l'importo di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del "Fondo" e prevede che dette risorse possono essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida

per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

**Visto** l'art. 44, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 104 del 2020, ai sensi del quale ciascuna regione e provincia autonoma è autorizzata ad attivare servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni di euro le stesse percentuali di ripartizione previste dal decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340;

**Visto** il decreto interministeriale n. 541 del 3 dicembre 2020, con il quale, in attuazione dell'art. 44, comma 1 bis, del decreto legge n. 104 del 2020, a valere sulla quota di rifinanziamento del "Fondo", sono state ripartite tra le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale risorse pari 100 milioni di euro a titolo di ulteriore anticipazione per la compensazione minori ricavi al 31 dicembre 2020 nonché 150 milioni di euro come anticipazione per il finanziamento dei servizi aggiuntivi resi o programmati alla stessa data.

**Visto** l'articolo 4 del richiamato n. 541 del 3 dicembre 2020 che fissa al 15 novembre 2020 il termine per la comunicazione da parte delle regioni e delle province autonome al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze dell'elenco dei servizi aggiuntivi implementati o da implementare al 31 dicembre 2020, con indicazione del relativo onere comprensivo di Iva, laddove costituisca un costo;

**Visto** l'art. 27, comma 2, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, in corso di conversione, che incrementa, per l'anno 2021, di 300 milioni di euro il "Fondo" previsto dall'art. 200, comma 1, del decreto legge 17 luglio 2020, n. 77;

**Considerato** che tali risorse nei limiti di 100 milioni di euro sono destinate a servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale *"occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50% della capacità"*;

**Considerato** che il comma 3 del richiamato articolo 27 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale in argomento nonché per le residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340;

**Tenuto conto** che il comma 1, dell'articolo 27 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, destina le risorse di cui all'art 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, a compensare la

riduzione dei ricavi tariffari derivanti dai servizi di trasporto pubblico locale nel periodo 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021;

**Ritenuto** necessario procedere alla ripartizione delle risorse destinate a servizi aggiuntivi attribuendo, a titolo di anticipazione, a ciascuna regione e provincia autonoma l' 80 per cento del limite massimo di 100 milioni di euro previsto dal comma 2 del richiamato articolo 27, utilizzando le percentuali previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340 ;

**Ritenuto** opportuno procedere alla ripartizione del residuo 20 per cento a seguito dell'acquisizione dei programmi di servizi aggiuntivi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma per l'esercizio 2021;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, articolo 1, comma 10, lett. s), che presso ciascuna Prefettura-UTG ha istituito *"un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado"*;

**Ritenuto** opportuno, ai fini della semplificazione delle procedure, per la ripartizione definitiva dei fondi destinati ai servizi aggiuntivi nell'esercizio 2021, acquisire per il tramite delle regioni e provincie autonome i programmi dei servizi aggiuntivi ed i relativi oneri definiti nell'ambito dell'attività istruttoria dei tavoli di coordinamento in argomento;

**Ritenuto** altresì opportuno ripartire 100 milioni di euro a titolo di anticipazione, con le percentuali di cui al decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340, per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari derivanti dai servizi di trasporto pubblico locale nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, e destinando i residui 100 milioni di euro alla ripartizione definitiva delle risorse destinate alla compensazione in argomento;

**Vista** l'Intesa della Conferenza Unificata del .....

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Ripartizione a titolo di anticipazione delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale eserciti nel 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID-19)*

- 1) E' di seguito riportata la ripartizione, a titolo di anticipazione e con le percentuali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020 n. 340, dell'80 per cento del limite massimo, pari a 100 milioni di euro, delle risorse destinate dall'art 27, comma 2, del decreto legge 9

novembre 2020, n. 149, a servizi aggiuntivi effettuati nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

<b>TABELLA1</b>	<b>% di riparto</b>	<b>anticipazione dell'80% servizi aggiuntivi 2021</b>
<b>ABRUZZO</b>	1,17	935.115,10
<b>BASILICATA</b>	0,41	327.863,93
<b>CALABRIA</b>	1,15	917.581,87
<b>CAMPANIA</b>	7,84	6.274.514,68
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	6,91	5.531.695,89
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	1,76	1.406.119,67
<b>LAZIO</b>	13,08	10.467.840,88
<b>LIGURIA</b>	4,08	3.260.235,13
<b>LOMBARDIA</b>	24,23	19.385.383,76
<b>MARCHE</b>	1,59	1.273.000,93
<b>MOLISE</b>	0,20	160.705,74
<b>PIEMONTE</b>	6,79	5.434.011,34
<b>PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>	1,07	857.982,30
<b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>	0,57	458.586,09
<b>PUGLIA</b>	2,73	2.181.598,60
<b>SARDEGNA</b>	1,65	1.319.665,69
<b>SICILIA</b>	4,67	3.738.970,90
<b>TOSCANA</b>	8,39	6.715.223,95
<b>UMBRIA</b>	1,11	888.270,60
<b>VALLE D'AOSTA</b>	0,17	135.834,09
<b>VENETO</b>	10,41	8.329.798,84
	<b>100,00</b>	<b>80.000.000,00</b>

- 2) Le risorse di cui al comma 1, non utilizzate per servizi aggiuntivi, sono considerate, per ciascuna regione e provincia autonoma, ai fini della compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021

## **Articolo 2**

*(Ripartizione definitiva delle risorse destinate a servizi aggiuntivi nel 2021)*

- 1) Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza unica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, si provvede alla ripartizione definitiva delle risorse stanziata dall'art. 27 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, destinate a servizi aggiuntivi nell'anno 2021.
- 2) Con il decreto di cui al comma 1 si provvede:
  - ad individuare il periodo temporale nell'anno 2021 entro il quale sono stati eserciti i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale necessari a fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
  - a ripartire, ove necessario, il residuo 20 per cento del limite massimo, pari a 100 milioni di euro, delle risorse destinate dall'art 27 comma 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, a servizi aggiuntivi effettuati nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità, tenendo conto dell'anticipazione di cui all'articolo 1.
- 3) Ai fini istruttori per la predisposizione del decreto di cui al comma 1, sono acquisiti, per il tramite delle regioni e delle provincie autonome, i programmi dei servizi aggiuntivi ed i relativi oneri definiti nell'ambito dell'attività istruttoria dei tavoli di coordinamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, in merito al coefficiente di riempimento.

## **Articolo 3**

*(Anticipazione compensazione mancati ricavi periodo 23/02/2020 – 31/01/2021)*

- 1) E' di seguito riportata la ripartizione, a titolo di anticipazione e con le percentuali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340 , delle risorse, pari a 100 milioni di euro, stanziata dall'art 27 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, per le finalità di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34.

<b>TABELLA 2</b>	<b>% di riparto</b>	<b>anticipazione mancati ricavi 2021</b>
<b>ABRUZZO</b>	1,17	1.151.194,09
<b>BASILICATA</b>	0,41	403.624,13
<b>CALABRIA</b>	1,15	1.129.609,42
<b>CAMPANIA</b>	7,84	7.724.379,82
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	6,91	6.809.916,35
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	1,76	1.731.034,66
<b>LAZIO</b>	13,08	12.886.666,61
<b>LIGURIA</b>	4,08	4.013.584,43
<b>LOMBARDIA</b>	24,23	23.864.804,64
<b>MARCHE</b>	1,59	1.567.155,90
<b>MOLISE</b>	0,20	197.840,35
<b>PIEMONTE</b>	6,79	6.689.659,62
<b>PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>	1,07	1.056.238,06
<b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>	0,57	564.552,54
<b>PUGLIA</b>	2,73	2.685.705,12
<b>SARDEGNA</b>	1,65	1.624.603,58
<b>SICILIA</b>	4,67	4.602.942,68
<b>TOSCANA</b>	8,39	8.266.924,69
<b>UMBRIA</b>	1,11	1.093.525,13
<b>VALLE D'AOSTA</b>	0,17	167.221,56
<b>VENETO</b>	10,41	10.254.582,76
	<b>100,00</b>	<b>98.485.766,15</b>

<b>CIRCUMETNEA</b>	9,94	150.457,16
<b>DOMODOSSOLA CONFINE SVIZZERO</b>	6,18	93.554,32
<b>NAVIGAZIONE LAGHI</b>	83,89	1.270.222,37
	<b>100,00</b>	<b>1.514.233,85</b>
<b>TOTALE</b>		<b>100.000.000,00</b>

- 2) I residui 100 milioni stanziati dall'articolo 27 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, sono ripartiti nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 5 del predetto decreto 11 agosto 2020, n. 340 .